



(Foglio patti e condizioni FGI Trattativa Diretta n. 1276)

(Capitolato tecnico e amministrativo-Affidamenti Diretti)

ART. 1 – DEFINIZIONI

Operatore economico: azienda/impresa/professionista partecipante alla procedura di Trattativa Diretta

Preventivo: listino/quotazione/tariffario unitamente alle altre informazioni richieste dalla FGI in sede istruttoria di indagine esplorativa di mercato / consultazione / interpello, il cui contenuto tecnico/descrittivo diviene parte integrante della offerta confermativa/migliorativa e del Foglio Patti e Condizioni formalizzati in sede di Trattativa Diretta.

Offerta economica: offerta irrevocabile confermativa o migliorativa del preventivo, presentata con il modulo della trattativa diretta.

Accordo quadro: modalità contrattuale che prevede successivi ordini esecutivi secondo i termini e i prezzi fissati dall'accordo

Obbligazione FGI: ordine esecutivo / ordine valevole quale accettazione della offerta/documento di stipula da parte della FGI

Foglio Patti e Condizioni FGI: il presente foglio e gli eventuali allegati da questo richiamati.

DGUE: dichiarazione dell'operatore economico partecipante alla T.D. concernente il possesso dei requisiti generali e morali ed eventualmente speciali, richiesti dalla normativa sui contratti pubblici

RUP: Responsabile Unico del Progetto ai sensi del Dlgs 36/2023

Responsabile Unico del Procedimento di fase: Responsabile del procedimento per la fase di competenza

Ufficio Acquisti/RUP: ufficio/settore preposto alla gestione dell'Ufficio Acquisti

Referente esecuzione contratto FGI: ufficio/settore preposto alla gestione del contratto in fase esecutiva

Referente esecuzione contratto Fornitore: persona incaricata dal fornitore affidatario quale riferimento nel corso dell'esecuzione del contratto

CIG: codice identificativo gara da inserire in fattura nel rispetto della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Trattativa Diretta: strumento per la formalizzazione di un affidamento diretto. La Trattativa diretta è funzione di formalizzazione dell'affidamento diretto anche laddove gestito tramite procedimentalizzazione di una richiesta di preventivi in Busta Chiusa Telematica (BCT).

ART. 2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto previa Trattativa Diretta tramite la piattaforma di negoziazione FGI – ex art. 50 co 1 lettera b) Dlgs 36/2023

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA

formano parte della presente trattativa diretta:

- DGUE;
- Il presente foglio che funge da capitolato tecnico-amministrativo dell'affidamento diretto;
- Il preventivo presentato in sede istruttoria a base della negoziazione
- l'offerta economica confermativa/migliorativa del preventivo;
- - eventuali allegati tecnici

ART. 4 – RUP e REFERENTE ESECUZIONE CONTRATTO

art. 4.bis–responsabile unico del progetto

Segretario Generale FGI

Art. 4 ter. -Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento

Rag. Marco Fratini – Ufficio Acquisti/RUP [-marco.fratini@federginnastica.it](mailto:marco.fratini@federginnastica.it)

Art. 4 quater. -Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione / esecuzione

-assente

art. 4 quinquies – referenti operativo esecuzione contratto

Per il Fornitore affidatario: nome -cognome e contatti

Per la FGI: Ufficio Affari Legali FGI

ART. 5 OGGETTO DELL'APPALTO E CAPITOLATO TECNICO DEI SERVIZI/FORNITURE

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura/il servizio di **AVVIO E GESTIONE SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING 2023-2024 - con opzione di rinnovo fino al 31/12/2026.**

CAPITOLATO TECNICO

A. FASE DI IMPLEMENTAZIONE: processo di stima delle prassi e procedure in uso e dei fattori di rischio associati alle specifiche attività poste in essere dalla Federazione. Sarà pertanto fondamentale analizzare l'organigramma, comprendere la struttura dell'organizzazione, esaminare la documentazione idonea a fornire informazioni a tal fine, procedere a questionari ed interviste di dettaglio. Questionari ed interviste saranno concordate con il management successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico. Tale fase può essere distinta in quattro sotto-fasi: a) Identificazione delle attività/processi. Consiste nell'analisi del contesto e del sistema di governance della Federazione al fine di individuare le aree di attività e i processi in atto presso la Federazione che saranno interessati dal sistema di whistleblowing. b) Classificazione delle attività in base al rischio potenziale. I risultati raggiunti vengono quindi ordinati, e l'output ottenuto rappresenta la mappatura delle singole attività classificate in funzione del livello di rischio attribuito, con particolare "focus" agli elementi di compliance e di controllo specifici, idonei ad assicurare un sistema efficace ed effettivo di whistleblowing. c) Individuazione dei responsabili d'area. Dopo aver elencato le attività e gli eventuali rischi potenziali che le stesse presentano, si procederà ad individuare i responsabili a cui il sistema dovrà far riferimento per ciascuna area di attività.

B. REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE PROCEDURE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. Sulla base della situazione rilevata (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) e delle previsioni e finalità del D.lgs. n. 24/2023, sarà definito un sistema di processi e procedure e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e controllo. In questo modo, si provvederà a redigere il Regolamento della Federazione che dovrà prevedere: i. un sistema organizzativo che definisce chiaramente la

gerarchia delle posizioni organizzative e le responsabilità per lo svolgimento delle attività anche in collaborazione con gli altri organismi; ii. un sistema autorizzativo che attribuisce i poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con l'organizzazione della Federazione a garanzia della riservatezza delle questioni trattate; iii. procedure operative predefinite per la disciplina delle principali attività inclusi i processi di interazione e informazione degli altri organismi incaricati dalla Federazione per la gestione delle segnalazioni in ambiti specifici (es. Safeguarding office); iv. l'individuazione di un soggetto, anche esterno alla Federazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di ricevere e gestire le segnalazioni (c.d. entry point) tramite la piattaforma e gli altri canali indicati dalla Federazione; v. specifici obblighi informativi nei confronti dell'organismo cui il soggetto a cui l'entry point dovrà riferire e che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Regolamento e delle Procedure; vi. criteri di aggiornamento del Regolamento e delle Procedure.

C) FORMAZIONE DEL PERSONALE Al fine di assicurare la puntuale conoscenza del Regolamento e delle Procedure adottate dalla Federazione, lo Studio si occuperà inoltre di organizzare, in collaborazione con la Segreteria della Federazione, di una specifica sessione di formazione del personale e delle figure apicali che saranno coinvolte nella gestione del sistema di whistleblowing. La formazione potrà svolgersi in un unico incontro da tenersi in data da concordare presso la sede della Federazione o da remoto, per una durata stimata di 3 ore

D) CONSULENZA Qualora ritenuto opportuno, l'attività consulenziale dello Studio potrà essere integrata con un'apposita attività di supporto per la gestione e risoluzione delle problematiche e delle tematiche di maggior rilievo, l'aggiornamento periodico del Regolamento e delle Procedure e la formazione del personale in tema, al fine di favorire il costante approfondimento delle problematiche emergenti nella prassi e la corretta gestione dei segnali di rischio

E) RISORSA ENTRY POINT Infine, si segnala sin d'ora la disponibilità dello Studio ad indicare una risorsa dedicata da designarsi quale entry point (lett.C), punto iv.). Si informa sin d'ora che tale risorsa sarebbe legata da uno specifico rapporto con la Federazione, con obbligo di massima riservatezza e segretezza circa l'attività svolta, sottoposta al diretto coordinamento dell'organo di vertice indicato dal Regolamento

Gestione operativa della *backend* messa a disposizione dalla piattaforma/ software FGI tramite la risorsa dedicata di cui al punto E)

PER QUANTO NON RIPIORTATO IN DETTAGLIO SI RINVIA AL PREVENTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'OFFERTA

CPV: **Servizi** - 79998000-6 - 79998000-6 Servizi di assistenza professionale

CIG Z193D7EB47

Con l'assunzione dell'incarico lo studio si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da effettuare, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione oggetto del presente incarico professionale.

Nell'espletamento dell'incarico opererà nel rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite e si impegna a non divulgare a terzi fatti o informazioni di cui è venuta a conoscenza, né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse.

ART. 6 QUADRO ECONOMICO E IMPORTI DELL'AFFIDAMENTO

importo preventivo individuato comprensivo di eventuale sconto richiesto:

- punti A), B) e C) in € 8.000,00 (ottomila,00).
- Per tali attività professionali di cui al punto D), è possibile ipotizzare, allo stato, un compenso forfettario pari a €2.800,00 (duemilaottocento,00) con un monte ore di 25 ore annue. Per ogni ora successiva al monte ore indicato, sarà applicata la tariffa oraria di € 130,00 (centotrenta,00) ferma la possibilità per la Federazione di richiedere, secondo necessità e per specifiche questioni, una specifica tariffazione forfettaria. In ogni caso, sarà cura dello Studio segnalare di volta in volta se una specifica questione da affrontare possa esaurire il monte ore stabilito.
- punto E), il costo per l'impegno stimato è di € 4.500,00 (quattromilacinquecento,00) annue

*: importi al netto di IVA e CPA

art. 6 bis - durata contratto ed efficacia:

12 mesi dalla stipula con opzione di rinnovo fino al 31/12/2026

Efficacia: dal verbale di avvio /esecuzione dei servizi o, in assenza di verbale, dalla stipula.

Termine consegna avvio punti A) e B) del capitolato tecnico: 17/12/2023

Art. 6 ter Opzioni e rinnovi: altre voci dell'appalto ai fini delle soglie ex art. 14 Dlgs 36/2023

se presenti opzioni: proroghe, rinnovi, ripetizioni:/ modifiche già quantificate:
opzione di rinnovo fino al 31/12/2026: 14.600,00 + IVA e CPA

Eventuali somme accantonate per imprevisti (es revisione prezzi): incluse del valore stimato dell'appalto.

Art. 6 quater: Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 6 quinquies: Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 sexies: Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto **nel solo caso di contratti di durata di lavori, forniture e servizi**. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico affidatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo

accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art.6 septies: Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 12 mesi.

Valore proroga: inclusa nel valore stimato dell'appalto.

Art. 6 octies. importo complessivo contratto / valore del CIG: euro 29.900,00 + iva e CPA

ART. 7 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del cod. civ.

ART. 8 RISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI

Non pertinente con l'appalto in oggetto.

ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Referente operativo FGI dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal referente operativo dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il referente operativo dell'esecuzione del contratto FGI provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla

riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 10 -ESECUZIONE ANTICIPATA

E' sempre ammessa l'esecuzione anticipata in via d'urgenza prima delle verifiche dei requisiti.

Art. 10 bis -omissis

ART. 11 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal referente operativo FGI dell'esecuzione del contratto, previa autorizzazione del RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Referente operativo dell'esecuzione FGI lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Referente operativo esecuzione FGI.

ART. 12 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il referente operativo dell'esecuzione FGI ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il referente operativo dell'esecuzione del contratto FGI, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il referente operativo dell'esecuzione FGI redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Referente indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 13 VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Referente operativo dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Il certificato di verifica di conformità è sostituito, per i contratti entro la soglia ex art. 14 del DLgs 36/2023 dal certificato di regolare esecuzione (CRE).

La stazione appaltante rilascia il CRE quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Se i **beni/servizi** non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli in toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra **fornitura/servizio**.

In tal caso la ditta affidataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere, entro 24 ore o nel più breve termine posto dall'amministrazione. Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all'acquisto delle stesse presso terzi senza alcun ulteriore onere per la stazione appaltante. Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potrà comunque provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione, salva la possibilità per la FGI di emettere il documento in tempi diversi per ragioni legate allo specifico appalto, così come previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni, e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi della stipula e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 si procede con visto da parte del referente operativo esecuzione contratto direttamente sulle fatture.

ART. 14 PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione **della fornitura/del servizio** sono previste le seguenti penali:

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore **dell'intera fornitura/del servizio** ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il Referente operativo dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **la fornitura/il servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva se prevista. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà

prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la FGI, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidatario è ammesso ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. In ogni caso e anche fuori dalle ipotesi sopra previste, laddove l'affidamento e la successiva stipula siano stati disposti nelle more delle verifiche dei requisiti, in caso di successivo

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la FGI provvederà alla risoluzione del contratto/obbligazione ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e ad applicare una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto/obbligazione o, se prevista, ad escutere la garanzia definitiva. Si procede, anche in tal caso, alla comunicazione all'ANAC per quanto di competenza.

ART. 16 RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite PEC. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 16 bis clausola situazioni straordinarie ed emergenziali

Resta inteso che, nel caso di emanazione di leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti governativi o locali o qualsiasi atto normativo comunque afferente a situazioni di natura straordinaria od emergenziale, nazionali o locali (ad es. quelle legate al cd "Coronavirus") rendesse le prestazioni oggetto del presente schema di contratto non più necessarie e/o non eseguibili, le obbligazioni da esso derivanti decadranno con decorrenza immediata e la FGI è manlevata da qualsiasi responsabilità, anche pre-contrattuale, nei confronti dell'operatore economico affidatario.

ART. 17 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: C3UCNRB previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Foglio Patti e Condizioni Aggiornamento del 3.7.2023 al Dlgs 36/2023

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della **fornitura/servizio**.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 17.1 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

Su richiesta dell'appaltatore, ad eccezione dei contratti ad esecuzione immediata, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 18 SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA (SE PREVISTA)

Garanzia definitiva non prevista.

ART. 19 CCNL - CLAUSOLA SOCIALE E IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

In considerazione della natura di “servizi intellettuali” e della tipologia di “affidamento diretto” dell'appalto in oggetto, non si ritiene applicabile quanto previsto in tema di “clausola sociale”.

In ogni caso restano ferme le prescrizioni, laddove comunque applicabili, in merito alle tutele previste dall'art. 57 del Dlgs 36/2023 e dall'art. 11 del suddetto Decreto.

L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del DLgs 36/2023 in tema di:

- stabilità occupazionale
- applicazione del CCNL e territoriali di settore
- garanzia di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

L'affidatario può dichiarare, nella documentazione della Trattativa Diretta le parti di **fornitura/servizio** che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

Non prevista.

ART. 22 IMPOSTA DI BOLLO

La spesa per imposta di bollo è a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'affidamento.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che

verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all' Agenzia delle entrate.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma

ART. 24 -omissis

Art. 25 PERSONALE E SICUREZZA: (in caso di verifica DUVRI)

La natura di servizi "intellettuali" rendono non necessaria la redazione del DUVRI e, di conseguenza, non si rilevano costi interferenziali della sicurezza.

Art. 26 DISCIPLINA DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE CONDIZIONI APPALTO

La stipula del contratto relativo alla Trattativa in oggetto avviene tramite scambio di corrispondenza.

Il presente Foglio Patti e Condizioni, predisposto dalla FGI, è disciplinare della Trattativa e capitolato tecnico della prestazione, quale disciplina del rapporto tra la Federazione precedente e il fornitore affidatario. Entro il termine previsto nell'invito a presentare offerta tramite Trattativa Diretta., l'operatore economico partecipante dovrà far pervenire il presente "Foglio Patti e Condizioni FGI " firmato per accettazione. La suddetta accettazione del Foglio Patti e Condizioni - in caso di affidamento / accettazione dell'offerta da parte della FGI- vale anche come stipula del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. ***in caso di contrasto tra le condizioni del preventivo, dell'offerta confermativa/migliorativa, delle eventuali condizioni di vendita dell'affidatario e il presente Foglio, varranno le condizioni in quest'ultimo presenti.**

ART. 26 BIS PER ACQUISTI TRAMITE IL MEPA

Non applicabile

Art. 27 FACOLTA' DI NON PROCEDERE CON L'AFFIDAMENTO

Resta inteso che la FGI si riserva di revocare/sospendere/annullare/ modificare la richiesta in caso di sopraggiunte necessità o, comunque, di non accettare l'offerta se non ritenuta conveniente.

Art. 28 CODICE ETICO FGI

Il fornitore affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico della FGI. Gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore affidatario. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte di uno o più collaboratori del fornitore affidatario del suindicato Codice. Il suddetto Codice Etico è consultabile sul sito web della FGI - sezione documenti.

Art. 29-DOCUMENTAZIONE BUSTA UNICA

- MODELLO OFFERTA - obbligatorio
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI -obbligatorio
- EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (RTI, SUBAPPALTO, PROCURA, AVVALIMENTO ecc) – facoltativo
- DGUE

PER ACCETTAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ALLA TRATTATIVA DIRETTA.

Se con firma autografa, accompagnata da documento di identità. Se con firma digitale riportare la doppia firma digitale nelle condizioni sottostanti tramite l'uso di PADES o, in alternativa, apporre anche la firma autografa in aggiunta.

Data _____ firma del Rappresentante Legale/ Procuratore

CONDIZIONI GENERALI

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: artt. 12 (nella parte relativa alla facoltà di sospensione della esecuzione); 23; 26 (nella parte relativa all'eventuale contrasto con il presente Foglio); 27

Data _____ firma del Rappresentante Legale/ Procuratore

Oppure:

A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE

Eventuali condizioni contrattuali diverse da quelle poste a base della negoziazione o da concordare tra le parti in quanto non definite nel preventivo

Tale sezione consente all'operatore economico offerente di proporre clausole diverse da quelle predisposte unilateralmente dalla FGI. Es: sub-appalto; tempi di consegna/collauda/pagamenti. Fanno eccezione le condizioni contrattuali predisposte a fronte di norme del Codice dei Contratti Pubblici o comunque imperative. Con l'emissione del nuovo foglio patti e condizioni – nell'ambito della eventuale negoziazione tramite Trattativa Diretta - si manifesta l'adesione alle modifiche proposte. Nel caso le modifiche non fossero di interesse per la FGI, questa comunicherà il rifiuto dell'offerta entro un termine ragionevole. In ogni caso l'adesione alle modifiche proposte nonché il mancato rifiuto delle proposte, non sono idonee a generare legittimo affidamento in capo all'operatore economico partecipante alla Trattativa Diretta..

(allegare proposta modifiche se presenti)
